

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentata il 14 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 2003, n. 363, è stata a suo tempo approvata per offrire una base giuridica comune e uniforme alla disciplina delle pratiche sportive legate alla neve e allo sci nelle sue varie declinazioni, tanto più utile quanto più tali attività sono diventate fenomeno di massa e, pertanto, a rischio di incidentalità con ripercussioni sulla spesa sanitaria.

Per queste ragioni la legge prevedeva l'adozione di prescrizioni sia di tipo informativo e formativo in materia di sicurezza sia di tipo direttamente protettivo nei confronti degli utilizzatori delle aree sciabili, lasciando ampi spazi agli interventi regolatori delle regioni e disponendo

opportunamente il controllo istituzionale delle Forze dell'ordine sul rispetto della normativa predisposta.

Contemporaneamente, e per le stesse ragioni di rilevanza assunta dagli sport della neve, la legge prevedeva altresì forme di sostegno per i gestori degli impianti di risalita e delle piste, motori trainanti dello sviluppo economico e sociale della montagna.

L'esperienza applicativa dei quasi undici anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge è stata complessivamente positiva e, anche se talora infortuni occorsi sulla neve hanno turbato l'opinione pubblica, i dati statistici dei rilievi effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza indicano

un'incidentalità sotto controllo, sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti sia per quanto riguarda la gravità degli accadimenti, rispetto alla totalità dei praticanti.

Non sembra tuttavia contraddittorio con tali premesse pensare a un ulteriore intervento legislativo correttivo e integrativo sulla materia, non per sconvolgerne gli assetti, ma per aggiornarne la disciplina proprio alla luce dell'esperienza pratica maturata finora e per definire in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità senza che ciò comporti l'assunzione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in considerazione della generale crisi economica, salva la previsione di un finanziamento minimo ripartito in tre anni per gli investimenti dei gestori delle aree sciabili negli apprestamenti di sicurezza.

L'articolo 1 definisce in modo più rigoroso l'ambito di applicazione della legge n. 363 del 2003 puntualizzando, attraverso la modifica del suo titolo, che le relative disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica, lasciando di conseguenza le competizioni agonistiche alle regole dettate dalla federazione sportiva competente affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e a quelle dei corrispondenti organismi internazionali.

L'articolo 2 apporta solo alcune modifiche formali all'articolo 2 della legge n. 363 del 2003, salvo inserire un secondo periodo al comma 1 per ribadire la differenziazione tra le aree sciabili su cui interviene la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell'intervento del legislatore e il cui utilizzo comporta la sola ed unica responsabilità dei fruitori.

L'articolo 3 amplia le funzioni regionali in materia di sicurezza, già riconosciute dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 363 del 2003, alle cui prescrizioni i gestori devono uniformarsi, oltreché alle norme di buona prassi, ai fini dell'agibilità delle piste e introduce, inoltre, un comma aggiuntivo prevedendo la possibilità, ove morfologicamente possibile, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili.

L'articolo 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 363 del 2003, provvedendo a puntualizzare la normativa del codice civile in tema di responsabilità civile dei gestori e introduce l'articolo 4-bis che prevede la possibilità, per gli sciatori, di acquistare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nella pratica degli sport invernali.

L'articolo 5 rende più preciso l'obbligo dei gestori previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 363 del 2003 relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle aree sciabili.

L'articolo 6 incide sull'articolo 7 della legge n. 363 del 2003, ampliando la rubrica con riferimento anche all'agibilità, oltreché agli obblighi di manutenzione, sostituendo i primi due commi al fine di definire in maniera più esaustiva le nozioni di sciabilità, di ostacoli atipici e l'impegno alla collaborazione attiva degli utenti in presenza di possibili rischi, prevedendo infine un'autorizzazione di spesa per il triennio 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e definendo le modalità della copertura finanziaria.

L'articolo 7 introduce l'articolo 8-bis della legge n. 363 del 2003, con il quale si formalizza un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori stimolandoli a comportamenti responsabili per non costituire fonte di pericolo a persone e di danno a cose. È anche previsto che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite dalla legge.

Gli articoli 8, 9, 10 e 12 modificano aspetti formali anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni e che rappresentano un modo di avvicinarsi alla montagna e di praticare attività all'aria aperta.

Più significativamente l'articolo 11 introduce un nuovo comma nell'articolo 16, volto a consentire specifici interventi autorizzativi da parte delle regioni, in base alle loro specifiche competenze in materia, per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate in presenza di esigenze oggettivamente rico-

nosciute e secondo requisiti e modalità previamente individuati.

L'articolo 13 si limita ad apportare una correzione di maggior proprietà giuridica al comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, in quanto il compito delle Forze dell'ordine non è normalmente

quello di irrogare le sanzioni, ma di accertare le violazioni. È stato inoltre inserito un nuovo comma 1-*bis*, con il quale si è previsto che la definizione delle concrete modalità di effettuazione dei servizi di controllo possa avvenire tramite apposite convenzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Pratica non agonistica).

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: « nella pratica » sono inserite le seguenti: « non agonistica ».

ART. 2.

(Aree sciabili attrezzate).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard", lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport e pratiche sportive individuati dalle singole normative regionali. Non rientrano tra le aree sciabili attrezzate e non sono soggette alle relative disposizioni i tracciati fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le zone comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di innevamento »;

b) al comma 2, le parole: « sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « in presenza di circostanze di natura tecnico-funzionale che sconsigliano la contemporanea pratica delle attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere

individuata » e dopo le parole: « altri sport della neve » sono inserite le seguenti: « e pratiche sportive »;

c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente parola: « stesse »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta degli organizzatori e sentiti i gestori, agli allenamenti di sci e di *snowboard* agonistici. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate delimitazioni alle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato ai sensi dell'articolo 8, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni, sentiti i gestori interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e con lo *snowboard*. Tali aree, apprestate in conformità delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 3, devono essere separate con adeguate delimitazioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato ai sensi dell'articolo 8 ».

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle

attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendovi sulla base dei criteri, dei requisiti e delle prescrizioni stabiliti dalle regioni in mancanza di definizione dei parametri di sicurezza e di corretto utilizzo delle aree stesse. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli, non agevolmente individuabili, presenti lungo le piste con apprestamenti segnaletici e protettivi adeguati alla citata normativa regionale e coerenti con le norme di buona prassi tecnica »;

b) al comma 3, le parole: « 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro » e le parole: « 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. I gestori individuano in prossimità dell'area sciabile attrezzata, in relazione alla conformazione e all'ampiezza dei luoghi e tenuto conto delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite zone destinate al possibile atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati ».

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori e copertura assicurativa).

1. All'articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell'esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree. Prima dell'apertura al pubblico i gestori devono stipulare un'apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l'uso delle piste »;

b) al comma 3, le parole: « nuovi impianti » sono sostituite dalle seguenti: « nuove piste sciabili attrezzate ».

2. Dopo l'articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, come modificato dal presente articolo è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Copertura assicurativa*).
— 1. I gestori di cui all'articolo 4 provvedono, dandone pubblicità, che all'atto del rilascio dei titoli di transito gli utenti interessati possano acquistare, a loro richiesta, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni provocati dagli utenti stessi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali ».

ART. 5.

(*Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni*).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di esporre in posizione visibile presso i principali punti di accesso alle medesime aree pannelli informativi relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal capo III. Ai medesimi gestori è, altresì, fatto obbligo di esporre pannelli di avvertimento sui rischi di valanghe limitatamente alle stazioni a monte degli impianti di risalita che servono percorsi fuori pista, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 ».

ART. 6.

(*Manutenzione, innevamento e agibilità*).

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Manutenzione, innevamento e agibilità »;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano l'agibilità delle piste su di esse insistenti, provvedendo alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, assicurando che sia garantita la sciabilità, curando che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle condizioni del fondo, e che siano munite dei necessari requisiti di sicurezza in conformità alle prescrizioni adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. In caso di mancanza totale del fondo innevato ovvero di interruzione per l'intera larghezza del piano sciabile la sciabilità si considera impedita e la pista interessata deve essere chiusa. Qualora lo stato del fondo presenti pericoli oggettivi e ostacoli che non possono essere agevolmente individuati, questi devono essere rimossi o, altrimenti, segnalati e protetti. Le segnalazioni riguardanti le condizioni delle piste devono essere esposte in posizione visibile all'inizio delle stesse e presso le stazioni di valle dei corrispondenti impianti di risalita. Ai fini di cui al presente articolo, non costituiscono ostacoli i cumuli di neve prodotti dall'innevamento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto nevoso conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passaggio degli sciatori, quali avvallamenti, modesti accumuli di neve, circoscritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità previste dal terzo e quarto periodo del comma 5, è altresì autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 7.

(Obblighi generali di comportamento degli sciatori).

1. Dopo l’articolo 8 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — *(Obblighi generali di comportamento degli sciatori).* — 1. Gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 4, quelle impartite dai gestori nonché la segnaletica esposta sulle piste e presso gli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono conformare il proprio comportamento a regole di prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale, al fine di non costituire un pericolo per l’incolumità propria ed altrui e di non provocare danni alle cose.

3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un’adeguata padronanza e controllo della tecnica sciistica devono astenersi dall’accedere alle piste classificate e segnalate difficili.

4. Le regioni possono adottare, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo determina responsabilità civile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile e può comportare il

ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 ».

ART. 8.

(Velocità).

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, dopo le parole: « La velocità » sono inserite le seguenti: « deve essere adeguata alle condizioni soggettive, ambientali e atmosferiche. Essa »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le segnalazioni delle violazioni alle disposizioni del comma 2 possono essere effettuate anche su segnalazione di maestri di sci ».

ART. 9.

(Incrocio).

1. All'articolo 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: « Negli incroci » sono inserite le seguenti: « delle piste sciabili attrezzate ».

ART. 10.

(Transito e risalita).

1. Al comma 4 dell'articolo 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: « La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa » sono sostituite dalle seguenti: « La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Le relative condotte sono ammesse » e le parole: « e deve » sono sostituite dalle seguenti: « e devono ».

ART. 11.

(Mezzi meccanici).

1. All'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « congegni di segnaletica » sono sostituite dalle seguenti: « dispositivi di segnalazione »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, regolarmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici, che insistono nelle aree sciabili attrezzate o che ad esse sono finitimi e per i quali il transito lungo le medesime costituisce l'unica via di accesso, le regioni, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare specifiche prescrizioni per consentire in tali aree l'utilizzo in sicurezza di mezzi meccanici a servizio degli insediamenti. A tale fine le regioni definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autorizzazione al transito, che devono comunque prevedere il possesso da parte del titolare dell'autorizzazione dei titoli abilitativi e attitudinali eventualmente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve, nonché, la sottoscrizione da parte del medesimo titolare, di uno specifico atto d'obbligo relativo al ripristino della sciabilità del fondo che risulti impedita o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo periodo ovvero al ristoro delle relative spese e alla stipula di un'idonea copertura assicurativa per danni derivabili a utenti, terzi e gestori di piste e impianti in relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al presente comma devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica, rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, preferibilmente lungo il bordo delle aree sciabili, procedere a velocità ridotta per non mettere a rischio l'incolumità altrui e dare la precedenza agli sciatori e agli altri utilizzatori

delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in servizio di manutenzione ».

ART. 12.

(*Snowboard e altre pratiche sportive*).

1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Snowboard* e altre pratiche sportive »;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le altre tecniche di discesa »;

c) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine il seguente:

« *1-bis*. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica denominata *nordic walking*, che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e del rischio di valanghe, fermo restando, comunque, quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 ».

ART. 13.

(*Soggetti competenti per il controllo*).

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e a irrogare le relative sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « , all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali di controllo di cui al comma 1, tra i soggetti ivi indicati e i

gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro, possono essere stipulate apposite convenzioni per disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, compresa la messa a disposizione della struttura di ricovero e dell'attrezzatura di equipaggiamento »;

c) il comma 2 è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0022690